

Motivo invocato

- Erronea interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé)**(Causa T-690/15)**

(2016/C 048/93)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario, di colore rosso e bianco, contenente gli elementi denominativi «Cremcaffé» — Marchio comunitario n. 11 407 021.

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione.

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 settembre 2015, procedimento R 2586/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare che l'uso del marchio comunitario n. 2 423 705 relativo alla classe 30 è stato dimostrato e che la domanda di marchio comunitario n. 11 407 021 è incompatibile con il marchio comunitario n. 2 423 705;
- condannare l'UAMI e gli eventuali convenuti a tutte le spese del procedimento.

Motivo invocato

- Erronea interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
-